

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1684

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

DAL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(GORIA)

Interventi urgenti in materia di finanza pubblica

Presentato il 7 ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La situazione della finanza pubblica richiede la adozione di ulteriori misure incisive e di immediata operatività volte ad assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi di bilancio.

Una prima serie di interventi correttivi dell'andamento dei conti pubblici ha già formato oggetto di provvedimenti adottati dal Governo, tra i quali assumono particolare rilievo il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e

di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali ed il disegno di legge delega per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale, al momento in corso di esame da parte del Parlamento.

Contestualmente, poi, al presente provvedimento ed al disegno di legge finanziaria per l'anno 1993, è stato adottato il decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, in materia fiscale.

Per quanto importanti, gli effetti derivanti dall'insieme di tali provvedimenti non consentono tuttavia di considerare compiutamente raggiunto l'obiettivo di riduzione del disavanzo, nel contesto deter-

minatosi a seguito dei più recenti avvenimenti economico-finanziari che hanno mostrato un ulteriore deterioramento del quadro macroeconomico e forte tensione sui mercati finanziari. In tale situazione, si rende necessario assumere ulteriori iniziative dirette ad incidere sulla dimensione del fabbisogno.

A tal fine, è stato predisposto un insieme di misure che, non potendo trovare collocazione per la loro peculiare natura nell'ambito del disegno di legge finanziaria, formano oggetto del presente disegno di legge, cui è da attribuire il carattere di disegno di legge « collegato alla manovra di finanza pubblica » ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), della legge n. 468 del 1978.

In particolare, con l'articolo 1, comma 1, viene prevista la sospensione fino al 31 dicembre 1993 dell'operatività di talune disposizioni legislative che autorizzano la contrazione di mutui con onere di ammortamento a totale o parziale carico dell'Erario. Trattasi di disposizioni che, anche in considerazione della loro peculiare natura, richiedono quanto meno una pausa di riflessione alla luce della attuale situazione della finanza pubblica e delle più recenti evoluzioni del mercato finanziario, destinate in ogni caso a produrre maggiori oneri per il bilancio dello Stato, chiamato a sostenere il costo degli interessi dei mutui autorizzati.

Peraltro, col comma 2 del medesimo articolo 1, viene prospettata l'ipotesi complementare di dar corso intanto alla realizzazione di interventi fondati su un regime di autofinanziamento anche sulla base di regimi tariffari in grado di assicurare la remuneratività del capitale investito.

L'effetto derivante dalle misure in tal modo disposte viene tra l'altro a tradursi in un minor ricorso per il 1993 al sistema creditizio valutabile in circa 13.000 miliardi di lire.

Con il comma 5 viene prorogata la disposizione recata dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e, pertanto, viene ulteriormente sospesa per l'anno 1993 la possibilità per gli Enti territoriali di con-

trarre mutui — sia con la Cassa depositi e prestiti che con gli altri Istituti di credito — i cui oneri di ammortamento siano posti, dalla singola autorizzazione legislativa di spesa, a totale o parziale carico dello Stato.

In aggiunta alle esclusioni già indicate nell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 333 del 1992 è previsto che la sospensione non si applica altresì ai mutui per l'edilizia scolastica di cui alla legge 23 dicembre 1991, n. 430, nonché ai mutui per il finanziamento del contratto degli autoferrotranvieri di cui al decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97.

Con il medesimo articolo viene poi disposto il differimento, all'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima annualità, dell'annualità da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti nel 1993, relativamente ai limiti di impegno concernenti l'edilizia residenziale pubblica. Contestualmente viene disposta la proroga al 31 dicembre 1995 dei contributi GESCAL dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro ai sensi delle lettere b) e c) del primo comma dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, da ultimo prorogati al 31 dicembre 1992 dall'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di edilizia residenziale pubblica, cui tra l'altro si riferisce la norma interpretativa che forma oggetto del successivo comma 8.

Con il comma 9 è disposto lo spostamento al 1994 dell'inizio del periodo di ammortamento, e quindi del pagamento delle rate, dei mutui ancora da stipulare da parte delle regioni per il ripiano della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni dal 1989 al 1991.

Con l'articolo 2, in aderenza al principio che ispira l'azione della Comunità europea nello specifico settore, viene conferita al Governo una delega legislativa diretta a dare concreta applicazione al criterio in base al quale gli oneri connessi agli interventi di protezione e risanamento ambientale devono far carico ai soggetti sui quali ricade la responsabilità delle alterazioni delle condizioni dell'ambiente.

Con l'articolo 3, al fine di corrispondere alle esigenze che riguardano il settore dell'edilizia universitaria, si prevede di far convergere, allo scopo, una parte delle disponibilità finanziarie degli istituti ed enti previdenziali, mantenendone il necessario carattere di investimento remunerativo.

L'articolo 4, comma 1, prevede anche per il comparto scuola un parziale blocco del *turn-over*, limitato ai soli posti della dotazione organica aggiuntiva, salvaguardando comunque le effettive esigenze dell'espletamento dell'attività didattica.

Tale blocco è finalizzato, nel medio periodo, a ridurre il fenomeno del personale docente soprannumerario, derivante dal decremento della popolazione scolastica. Con il comma 2 del medesimo articolo si propone una modifica all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, al fine di contenere maggiormente le spese per supplenze temporanee. Il comma 3 dispone l'ulteriore proroga di un anno scolastico delle graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami. La disposizione consente di realizzare una economia per le spese relative alle supplenze temporanee da conferire per la sostituzione del personale direttivo e docente nominato componente delle commissioni esaminatrici. Con il comma 4 si specifica che il disposto dell'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, trova applicazione solo per i trasferimenti disposti nell'ambito del territorio metropolitano.

Con il comma 5 si precisa che le maggiori anzianità previste dalla legge n. 336 del 1970 non danno luogo a rideterminazione del trattamento di attività in sede di ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale, prevedendo, altresì, che gli eventuali maggiori trattamenti in godimento vengano conservati a titolo personale e riassorbiti. L'obiettivo dei predetti commi 4 e 5 è quello di evitare un'espansione della spesa per effetto di interpretazioni giurisprudenziali.

Con l'articolo 5 viene prevista la cessione degli alloggi di servizio destinati al personale dell'Amministrazione postale, il

cui ricavo andrà a sollievo del disavanzo dell'Amministrazione stessa.

Con l'articolo 6 viene previsto per le Regioni Valle d'Aosta, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano, l'aumento delle aliquote percentuali di riduzione della quota di Fondo sanitario nazionale già previste dall'articolo 4, comma 11, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per l'anno 1993. Per la regione Sicilia viene confermata l'aliquota già prevista, in quanto nei confronti di tale regione si è provveduto a ridurre i trasferimenti a titolo di Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38 dello Statuto siciliano.

Le disposizioni di cui all'articolo 7 sono da porre in connessione con la difficoltà degli enti lirici di rispettare la norma che impone di chiudere i bilanci in parità, anche per effetto del continuo lievitare dei costi del personale, degli artisti e di produzione.

In questa situazione, la previsione di una riduzione dei trasferimenti pubblici rischia di mettere in pericolo la stessa esistenza degli enti e comunque la loro attività.

È necessario perciò intervenire con urgenza per cercare di comprimere nell'immediato tali oneri, adeguandosi agli indirizzi generali di contenimento della spesa seguiti nel settore del pubblico impiego.

In particolare, con il comma 1 si è stabilita l'incompatibilità tra rapporto di lavoro a tempo indeterminato e altri lavori e attività. Ciò varrebbe a consentire il pieno utilizzo del personale all'interno dell'ente, laddove oggi è sovente impiegato in altre attività e organizzazioni. Si è voluto però salvaguardare la continuità dei rapporti, consentendo al personale che viene a trovarsi in situazione di incompatibilità di optare per un contratto a tempo determinato di durata biennale, rinnovabile ma non soggetto alla trasformazione a tempo indeterminato. Il sistema dovrebbe consentire anche la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani diplomati.

Il comma 2 pone, limitatamente al 1993, il blocco del *turn-over* e consente

solo l'assunzione del personale necessario per le singole produzioni artistiche, nell'intento di contenere al massimo le spese. Si specifica inoltre che la permanenza della idoneità artistica è accertata, su richiesta del sovrintendente, da un'apposita commissione nominata dal consiglio di amministrazione. Attualmente manca infatti l'organo competente ad effettuare tale accertamento con vanificazione della relativa norma contrattuale.

Il comma 3 è finalizzato ad agevolare le coproduzioni tra enti lirici, consentendo lo spostamento dei complessi senza eccessivi aggravii di spesa. Ne risulterà agevolato anche il decentramento regionale. Nel contempo si pone un tetto alla spesa per lo straordinario, in vista di una sempre più razionale organizzazione.

Il comma 4 fa slittare al 1° gennaio 1994, in linea con quanto previsto in materia di contrattazione pubblica dal decreto-legge n. 384 del 1992, gli aumenti salariali previsti per il 1992 e 1993 dall'accordo del 22 maggio 1992, salva l'*una tantum* relativa al periodo 30 giugno 1990-31 dicembre 1991, e pone il divieto della contrattazione integrativa aziendale che comporti oneri finanziari.

Il comma 5 prevede l'adozione di un calmierino dei *cachets* degli artisti ad opera del Comitato di coordinamento previsto dalla legge n. 800 del 1967 e composto da tutti i sovrintendenti e direttori artistici e presieduto dal Ministro.

Il comma 6 infine limita al 60 per cento il trasferimento immediato del contributo ordinario annuale, anche per consentire l'operatività del nuovo criterio di riparto che condiziona la concessione di una parte del contributo statale ad un congruo apporto degli enti locali, al fine di convogliare nel settore nuove risorse indispensabili per l'economia degli enti.

Si tratta ovviamente di norme, in gran parte temporanee, di mero contenimento della spesa che rendono sempre più necessaria, nell'immediato futuro, una riforma definitiva del settore.

L'articolo 8 è finalizzato a razionalizzare le indagini statistiche nella Pubblica amministrazione. La istituzione del Sistema statistico nazionale è avvenuta con

il decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322. In questo decreto non erano stati previsti oneri a carico del bilancio dello Stato proprio perché si riteneva indispensabile prima di tutto procedere ad una razionalizzazione della spesa per le indagini statistiche.

Anche la Corte costituzionale nelle due sentenze sul Sistema statistico nazionale ha ribadito l'esigenza dell'interscambio delle informazioni statistiche fra le Amministrazioni proprio in vista di un risparmio nella spesa per le indagini statistiche ed una valorizzazione del patrimonio statistico pubblico. Per garantire, quindi, questa razionalizzazione e la piena condivisione a livello di Sistema statistico nazionale dei dati risultanti da indagini previste dalle singole Amministrazioni si prospetta detto articolo.

Le disposizioni recate dall'articolo 9 sono essenzialmente finalizzate a dettare i criteri cui dovrà attenersi l'esercizio dei servizi pubblici e la realizzazione e gestione di opere e infrastrutture da parte delle autonomie locali, in una prospettiva di autofinanziamento degli investimenti, fondata sulla manovra tariffaria.

L'articolo 10 modifica l'articolo 38 lettera c) della legge n. 119 del 1981 (legge finanziaria per il 1981), già modificato dal decreto-legge n. 65 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 1989. La modifica consiste in un ampliamento dei modi di indebitamento del Tesoro: la facoltà di emettere titoli denominati in ECU o ad esso indicizzati (come i CTE e i BTE), titoli indicizzati sulla variazione di un indice dei prezzi (titoli reali) e prestiti internazionali viene ampliata anche all'emissione di titoli indicizzati sulla variazione del cambio della lira rispetto a valute estere. Il proposito della norma è quello di completare gli strumenti disponibili per una gestione del debito pubblico mirata ad un contenimento del suo costo. L'elevato differenziale di tassi d'interesse fra titoli pubblici italiani e titoli di analoghe caratteristiche emessi in altri Paesi, fortemente cresciuto in tempi recentissimi, è infatti dovuto, almeno in larga misura, alla percezione da parte del mercato di un

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

rischio di cambio sulla lira italiana. È ferma intenzione del Governo rientrare non appena possibile nell'accordo di cambio del sistema monetario europeo, con un deciso impegno al mantenimento della parità che sarà fissata al momento del rientro. I mercati tuttavia potrebbero non percepire immediatamente la fermezza di questo impegno e continuare a penalizzare la lira italiana e il nostro debito pubblico con tassi d'inte-

resse elevati, che renderebbero il nostro risanamento finanziario più difficile e più oneroso. Un'emissione di titoli indicizzati ad una valuta estera consentirebbe, in queste condizioni, di manifestare concretamente le intenzioni del Governo circa il mantenimento della nuova parità e soprattutto di ridurre notevolmente il costo del debito, pagando tassi vicini a quelli praticati sulla valuta di riferimento.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).

ARTICOLO 1.

a) comma 1:

La sospensione della facoltà di contrarre i mutui autorizzati dalle disposizioni legislative richiamate comporta per l'anno 1993 le seguenti riduzioni di spesa (in miliardi di lire):

legge n. 240 del 1990	—
legge n. 385 del 1990	— 65
legge n. 415 del 1991	— 130
decreto-legge n. 363 del 1992	— 225
legge n. 122 del 1989	— 350
legge n. 211 del 1992	—
	<hr/>
Totale . . .	— 770

È da segnalare che gli effetti di riduzione della spesa derivanti dalla prevista sospensione dei mutui autorizzati con le leggi n. 240 del 1990 e n. 211 del 1992 sono già stati considerati nell'ambito delle determinazioni assunte con la tabella E del disegno di legge finanziaria 1993.

b) comma 3:

La soppressione della Commissione di vigilanza di cui all'articolo 6 della legge n. 211 del 1992 comporta la minore spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1993.

c) comma 5:

Giova preliminarmente precisare che l'intervento dello Stato è attivato in coincidenza con l'inizio dell'ammortamento dei mutui; inizio che, per i mutui contratti dagli enti territoriali, è fissato all'anno successivo a quello della stipula del relativo contratto ovvero della concessione.

Pertanto, gli effetti finanziari derivanti dalla sospensione dei mutui — che si traducono nei minori oneri connessi con il venir meno dell'intervento statale — interessano il solo bilancio dello Stato per il 1994; dal 1995 si renderà, infatti, necessario fronteggiare gli oneri dei mutui che potranno essere perfezionati dopo la sospensione e, cioè, a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Relativamente alla natura degli effetti finanziari è da evidenziare che, in termini di fabbisogno, non è possibile ipotizzare alcun risparmio in quanto non è dato prevedere in quale epoca ed in quale dimensione i mutui sospesi si sarebbero potuti perfezionare e tradurre, così, in flussi di liquidità.

Sul saldo netto da finanziare, invece, la sospensione dei mutui comporta, per le ragioni sopra esposte, un miglioramento che per l'anno 1994 è stimabile in oltre 1.300 miliardi, come risulta dai dati riportati nel seguente prospetto con riferimento alle disposizioni più significative sui mutui degli enti territoriali:

(in miliardi)

Tipologia di intervento, normativa di riferimento e capitolo di bilancio	Copertura iscritta nel bilancio 1994	Copertura utilizzata	Risparmio ipotizzato per anno 1994
1) Calamità naturali (legge n. 120 del 1987, Cap. 5943, Tesoro)	121	111	10
2) Comuni piccoli (decreto-legge n. 342 del 1992 - Cap. 7836, Tesoro)	116	—	116
3) Strade provinciali (articolo 17, legge n. 67 del 1988 - Cap. 7854, Tesoro)	100	75	25
4) Maggiori oneri esproprio (legge n. 458 del 1988 - Cap. 7862, Tesoro)	50	36	14
5) Edilizia sanitaria (articolo 20, legge n. 67 del 1988 - Cap. 7855, Tesoro)	715	—	715
6) Interventi sanitari (articolo 4, legge n. 412 del 1991 - Cap. 7082, Bilancio)	288	—	288
7) Investimenti trasporto locale (articolo 18-ter del decreto-legge n. 151 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 202 del 1991 - Cap. 7877, Tesoro)	175	—	175
	1.565	222	1.343

d) comma 6:

Il comma prevede la sospensione per il 1993 del versamento alla Cassa depositi e prestiti delle annualità relative a taluni limiti di impegno stabilendo, altresì, che le stesse saranno conferite alla Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima annualità dei rispettivi limiti di impegno.

Il complessivo importo di lire 1.715 miliardi che non sarà versato nel 1993 alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti è determinato dalle seguenti annualità:

legge 5 agosto 1978, n. 457	300.000.000.000
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 feb- braio 1980, n. 25	120.000.000.000
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 84	565.000.000.000
decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118	280.000.000.000
legge 11 marzo 1988, n. 67	450.000.000.000
	1.715.000.000.000

Tale complessivo importo viene a ridursi di lire 20 miliardi per l'anno 1993 per effetto del successivo comma 8, che comporta poi la maggiore spesa di lire 10 miliardi per il 1994 e di lire 20 miliardi per l'anno 1995.

e) comma 9:

Lo spostamento della decorrenza dell'ammortamento determina, per il 1993, un minor fabbisogno di lire 4.300 miliardi e quindi una riduzione di pari importo del saldo netto da finanziare.

Infatti, l'onere a carico del bilancio statale per il 1993, previsto dalle leggi richiamate, è pari a lire 4.663 miliardi mentre l'onere di ammortamento relativo ai mutui già assunti da talune regioni (Veneto, Emilia-Romagna e provincia autonoma di Trento) ammonta a circa lire 363 miliardi.

Pertanto nel capitolo del fondo sanitario nazionale iscritto nel bilancio 1993 è stanziato solo l'importo di lire 363 miliardi, pari all'onere delle rate dei mutui già assunti, mentre nel bilancio 1994 è iscritto, oltre allo stanziamento relativo all'onere annuale a regime di lire 4.663 miliardi, anche l'ulteriore somma di lire 2.200 miliardi a copertura degli oneri di preammortamento per i mutui contratti durante l'anno 1993, che si presume non possano essere assunti, mediamente, tenuto conto delle procedure di rendicontazione delle unità sanitarie locali, prima della seconda metà dell'anno in questione.

ARTICOLO 4.

a) comma 1:

Il proposto parziale blocco del *turn-over* tende a realizzare il contenimento di situazioni di soprannumero per il personale docente delle scuole e istituti di istruzione.

La norma interessa esclusivamente i posti delle dotazioni organiche aggiuntive e si stima che per l'anno scolastico 1993-1994 non saranno coperte circa 2.750 vacanze di organico.

Pertanto, la minore spesa che ne deriva è la seguente:

$$\text{unità } 2.750 \times 35.800.000 = 98 \text{ miliardi (in ragione d'anno)}$$

b) comma 2:

La modifica legislativa proposta è finalizzata a contenere la spesa per le supplenze temporanee conferite in sostituzione del personale direttivo e docente esonerato dal servizio per espletare incarichi presso le Amministrazioni dello Stato.

Considerato che mediamente circa 60 unità di personale vengono esonerate dal servizio per l'intero anno scolastico e stimati in 1.000 unità gli esoneri concessi per periodi non inferiori a quattro mesi, la minore spesa che ne deriva è la seguente:

unità 30 × 32.700.000 =	0,981 miliardi
unità 500 × 22.070.000 =	11,035 miliardi
	<hr/>
Totale	12 miliardi
	in ragione d'anno

c) comma 3:

Per quanto riguarda la proroga di un anno delle graduatorie per i concorsi, le economie realizzabili sono così quantificate:

economie sulle supplenze temporanee per sostituzione dei docenti impegnati nelle commissioni di concorso:

n. commissioni	4.636
n. docenti da esonerare	10.300

Lire 32.700.000 × 6 mesi × 10.300 unità

12 mesi

= 168 miliardi
in ragione d'anno

La perdita di gettito connessa al contenimento della spesa di cui ai commi 1, 2 e 3 è valutata in ragione d'anno in lire 60 miliardi per le minori entrate tributarie ed in lire 40 miliardi per quelle contributive.

Gli effetti per l'anno 1993 si riferiscono ovviamente all'unico quadrimestre interessato.

ARTICOLO 5.

Viene considerato un gettito di lire 100 miliardi derivante annualmente dalla vendita degli alloggi che l'Amministrazione postale è autorizzata a cedere.

ARTICOLO 6.

La norma comporta una riduzione del Fondo sanitario nazionale pari a circa 400 miliardi per il 1993 derivanti dalla ulteriore decurtazione, rispetto a quella ora prevista, delle erogazioni per il finanziamento della spesa sanitaria nei confronti delle regioni a statuto speciale, esclusa la Sicilia, e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

La previsione — tenuto conto che al momento non è conosciuta la ripartizione, tra le regioni, del Fondo sanitario nazionale per il 1993 — si basa sulla circostanza che la decurtazione da effettuare nel 1992 con le aliquote di cui alla legge n. 412 del 1991 (28 per cento per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome, 14 per cento per la regione Friuli-Venezia Giulia e 7 per cento per la regione Sardegna) è previsto ammonti a circa 800 miliardi.

ARTICOLO 7.

Il pacchetto di disposizioni è strettamente collegato con le riduzioni del Fondo unico per lo spettacolo previste dal disegno di legge finanziaria 1993 ed è diretto a rendere compatibili tali riduzioni con le esigenze del settore.

Il Fondo, infatti, nato per consentire una programmazione triennale per gli interventi statali e per gli operatori stessi, è stato a più riprese decurtato dalle varie leggi finanziarie succedutesi nel tempo. In totale, il taglio subito dal Fondo rispetto alle previsioni legislative ammonta ad oggi ad oltre 375 miliardi.

In tale situazione, e considerato che oltre 400 miliardi sono attualmente destinati ai soli enti lirici e non coprono nemmeno tutta la spesa complessiva del personale, è evidente che per rendere compatibili le minori risorse trasferibili con la sopravvivenza stessa degli enti, è necessario porre contestualmente mano a norme di contenimento tali da cercare di riassorbire, almeno in parte, il taglio e da evitare un aumento della spesa generale.

Trattandosi infatti di spese altrimenti non comprimibili, il mantenere inalterato il regime attuale determinerebbe creazione di *deficit* che alla fine trattandosi di enti pubblici non economici, si scaricherebbe sul bilancio dello Stato.

TABELLA

EFFETTI SUL SALDO NETTO DA FINANZIARE

(+ miglioramento; - peggioramento)

(in miliardi)

	1993	1994	1995
	—	—	—
<i>Articolo 1:</i>			
comma 1	770	—	—
comma 3	15	—	—
comma 5	—	1.300	—
comma 6	1.715	—	—
comma 8	- 20	- 10	- 20
	2.480	1.290	- 20
<i>Articolo 4</i>	65	180	180
<i>Articolo 5</i>	100	100	100
<i>Articolo 6</i>	400	—	—
Totale . . .	3.045	1.570	260

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. La facoltà di contrarre mutui con il concorso anche parziale dello Stato, prevista dalle leggi sotto indicate, è sospesa fino al 31 dicembre 1993; le somme derivanti dalle relative autorizzazioni di spesa per l'anno 1993 sono iscritte in bilancio nell'esercizio successivo a quello di scadenza delle autorizzazioni medesime:

a) legge 24 marzo 1989, n. 122, recante « Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 »;

b) legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante « Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa »;

c) legge 4 agosto 1990, n. 240, recante « Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità »;

d) legge 15 dicembre 1990, n. 385, recante « Disposizioni in materia di trasporti », limitatamente all'importo di 500 miliardi di mutui da contrarre nel 1992;

e) articolo 4, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 1991, n. 415, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992) », limitatamente all'importo di 1.000 miliardi di mutui autorizzati per l'anno 1992, intendendosi la sospensione proporzionalmente riferita alle quote indicate nella norma medesima;

f) articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, concernente

« Rifinanziamento della legge 1° agosto 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno », limitatamente al 50 per cento delle quote di mutui autorizzate per gli anni 1992 e 1993.

2. Ferme restando le competenze, le procedure e le modalità di approvazione ed attuazione dei programmi d'intervento, stabilite dalle leggi indicate al comma 1, lettere *a)* e *b)*, i soggetti interessati alla realizzazione delle opere possono altresì provvedere ai relativi costi, ivi compresi quelli di manutenzione e gestione, anche mediante l'utilizzo di capitali propri, l'apporto di capitali di altri soggetti ed i proventi derivanti dall'esercizio.

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della citata legge 26 febbraio 1992, n. 211, è soppressa.

4. Le norme indicate nel comma 1 continuano ad operare in relazione a convenzioni, atti di impegno o contratti di mutuo già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è prorogata sino al 31 dicembre 1993; la sospensione della concessione di mutui non si applica, oltre che ai mutui già esclusi dalla predetta disposizione, ai mutui per l'edilizia scolastica di cui alla legge 23 dicembre 1991, n. 430, e ai mutui per il finanziamento degli oneri del contratto degli autoferrotranvieri di cui al decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97.

6. Le annualità da corrispondere per il 1993 alla Cassa depositi e prestiti, relative ai limiti di impegno autorizzati dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25; dagli articoli 1, commi 4 e 10, e 2, comma 12, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge

7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono conferite alla Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima annualità dei rispettivi limiti di impegno.

7. I contributi di cui al primo comma, lettere *b)* e *c)*, dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono dovuti fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1995.

8. All'articolo 2, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, le parole da: « il contributo » a: « per il 1994 » sono sostituite dalle seguenti: « i contributi ventiquennali dello Stato per le finalità di cui al medesimo articolo 22 sono fissati in lire 10 miliardi per 1992, lire 10 miliardi per il 1993 e lire 30 miliardi per il 1994 ».

9. L'ammortamento dei mutui di cui agli articoli 2-*bis* e 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, e all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382, stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, decorre dall'anno successivo a quello in cui si sono perfezionati i relativi contratti e comunque non prima del 1° gennaio 1994.

ART. 2.

1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse naturali, anche per conseguire obiettivi di risparmio e di uso qualificato dei beni naturali da parte del sistema produttivo e dei cittadini, nonché per realizzare il principio che chiunque arrechi pregiudizio all'ambiente è tenuto a corrispondere un indennizzo adeguato, il Governo della Repubblica, sentite le competenti Commissioni parlamentari e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, uno o più decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare l'importo dei canoni di concessione delle acque pubbliche in ragione delle utilizzazioni previste, della quantità della domanda esistente per l'uso della risorsa idrica nel bacino idrografico e, per quanto riguarda gli usi industriali e irrigui, tenendo conto delle tecnologie impiegate per l'utilizzo e la distribuzione delle acque; prevedere che detti importi siano stabiliti con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, entro limiti di maggiorazione non eccedenti il trenta per cento degli importi in essere;

b) prevedere l'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto e fognatura, ivi compresi gli oneri di depurazione, anche nei casi in cui la rete fognaria è sfornita di impianto centralizzato di depurazione, tenendo conto delle utenze che provvedono direttamente alla depurazione. Le tariffe sono determinate tenendo conto della qualità del servizio idrico fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, in modo che sia assicurata la graduale copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

c) disciplinare le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti in modo che vi sia correlazione fra entità del prelievo, quantità e qualità dei rifiuti e relativi costi di smaltimento, tenendo conto dell'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata e, in ogni caso, degli effetti negativi per l'ambiente dei rifiuti e delle attività di smaltimento;

d) disciplinare gli oneri ai quali è sottoposta l'attività di cava in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, commisurando l'onere alla quantità dei materiali estratti, alla qualità degli stessi, alle caratteristiche delle aree interessate.

2. Le maggiori risorse di cui alla lettera *a)* del comma 1 sono destinate alle finalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni, e sono utilizzate con le modalità ivi previste; le maggiori risorse di cui alle lettere *b)* e *c)* sono vincolate, secondo direttive specifiche del Ministro dell'ambiente, alla realizzazione degli interventi occorrenti per le finalità indicate nelle stesse lettere e, quanto alle risorse di cui alla lettera *d)*, ad interventi di salvaguardia ambientale. Qualora entro due anni l'utilizzazione stabilita non sia conseguita da parte dei soggetti rispettivamente competenti, le risorse affluiscono al bilancio dello Stato e sono impiegate dal Ministro dell'ambiente per le medesime finalità.

3. Le somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministro dell'ambiente per l'anno 1992 e non impegnate in tale anno possono esserlo negli anni 1993 e 1994.

4. Le risorse di cui al comma 3 sono utilizzate per le finalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro per gli affari regionali e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono nei termini regolamentari, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con separato decreto il Ministro dell'ambiente stabilisce le modalità di attuazione del decreto di cui al presente comma.

5. Qualora gli interventi non siano avviati entro il termine stabilito nel provvedimento di approvazione, le relative somme sono diversamente attribuite con le modalità definite nel decreto di cui al comma 4.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

1. Per gli anni 1993 e 1994 i soggetti di cui all'articolo 65, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, destinano

una ulteriore quota non inferiore al 25 per cento dei fondi annualmente disponibili in via prioritaria alla realizzazione o all'acquisto di immobili destinati alle esigenze di edilizia universitaria, da concedere in uso anche mediante locazione finanziaria agli enti interessati, che fanno fronte ai relativi oneri utilizzando le proprie disponibilità di bilancio.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità ed i criteri per l'attuazione del comma 1.

ART. 4.

1. Per l'anno scolastico 1993-94, le nomine relative alla copertura dei posti delle dotazioni organiche aggiuntive, determinate ai sensi dell'articolo 13 della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere disposte nel limite dell'80 per cento della consistenza delle predette dotazioni organiche e sempreché i docenti così nominati siano utilizzabili in posti che altrimenti andrebbero conferiti per supplenza annuale.

2. A decorrere dall'anno scolastico 1993-94 le autorizzazioni ad accettare incarichi temporanei per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica, di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, possono essere concesse, fino ad un numero non superiore alla metà della totalità degli incarichi di durata non inferiore a quattro mesi attribuiti nell'anno scolastico 1991-92, solo per incarichi da espletare presso l'Amministrazione della pubblica istruzione. Possono essere autorizzati altresì incarichi presso enti pubblici, Stati od enti stranieri, organismi od enti internazionali, con assegni a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi. Al personale assegnatario di borse di studio da

parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati e enti stranieri, di organismi o enti internazionali si applica il disposto di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Restano confermate tutte le altre disposizioni che disciplinano la materia di cui al citato articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, già prorogate di un anno scolastico dalla legge 11 febbraio 1992, n. 151, sono ulteriormente prorogate di un altro anno scolastico.

4. La disposizione dell'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, si applica solo in caso di trasferimenti nell'ambito del territorio nazionale. Restano ferme le disposizioni della legge 11 febbraio 1980, n. 26, a favore degli impiegati dello Stato il cui coniuge, dipendente militare della pubblica amministrazione, presta servizio all'estero.

5. L'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, va interpretato nel senso che per i dipendenti del pubblico impiego, ivi compresi i dirigenti ed equiparati, nonché per il personale di magistratura ed equiparato, non si procede al computo delle maggiori anzianità ivi previste in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi, sono conservati *ad personam* e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.

ART. 5.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, in materia di canone di concessione, gli alloggi di servizio costruiti o da costruire o acquistati ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 227, e della legge 10 febbraio 1982, n. 39, sono assoggettati al regime degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

2. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a cedere in proprietà, con priorità agli assegnatari o agli aventi causa alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) gli alloggi di cui al comma 1;

b) gli alloggi costruiti o acquistati ai sensi del numero 3) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

3. Per la determinazione del prezzo di cessione delle unità abitative si applicano le disposizioni recate dall'articolo 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Le somme ricavate dalla vendita degli alloggi, al netto degli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi spettanti a Società di compravendita di immobili eventualmente incaricate, sono destinate alla riduzione del disavanzo di bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

5. Le condizioni e le modalità della vendita sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

1. Per le regioni Valle d'Aosta, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, e le province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale o dalla attribuzione dei contributi sanitari in attuazione della delega in materia sanitaria sono ridotte, per l'anno 1993, rispettivamente del 42 per cento per le regioni Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano, del 21 per cento per la regione Friuli-Venezia Giulia e del 10,50 per cento per la regione Sardegna; per la regione siciliana si applica la riduzione prevista dall'articolo 4, comma 11,

della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Per gli anni successivi restano confermate le aliquote di riduzione di cui al predetto articolo 4, comma 11, della legge n. 412 del 1991.

ART. 7.

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale amministrativo, artistico e tecnico degli enti lirici e istituzioni concertistiche assimilate è incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente pubblico o privato e attività professionale o di lavoro autonomo. Coloro che vengono a trovarsi in situazione di incompatibilità possono optare entro 30 giorni per la trasformazione del rapporto in contratto a tempo determinato di durata biennale. Le disposizioni della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, non si applicano ai rapporti instaurati con gli enti lirici.

2. Per il 1993, gli enti e le istituzioni di cui al comma 1 non possono assumere personale a tempo indeterminato, neanche in sostituzione di personale cessato dal servizio. Sono altresì vietate assunzioni di personale a tempo determinato, salvo che si tratti di personale artistico e tecnico da impiegare per singole opere o spettacoli. La permanenza della idoneità professionale artistica ai fini della continuazione del rapporto a tempo indeterminato del personale artistico in servizio al 31 dicembre 1992 è accertata su richiesta del sovrintendente da apposite commissioni nominate dal consiglio di amministrazione.

3. Per il 1993, la diaria per gli spettacoli fuori sede non può essere superiore alla quota giornaliera dello stipendio base lordo del dipendente non dirigente di qualifica più elevata. Per lo stesso anno, non può essere autorizzata una spesa complessiva per lavoro straordinario superiore al 90 per cento della media di quella sostenuta negli anni 1990, 1991 e 1992.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, gli effetti economici previsti per gli anni 1992 e 1993 dal contratto

collettivo nazionale di lavoro stipulato il 22 maggio 1992, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, decorrono a partire dal 1° gennaio 1994. Sono vietati contratti integrativi aziendali che comportino oneri finanziari diretti o indiretti a carico degli enti, anche tramite riduzione dell'orario ordinario di lavoro.

5. Al fine di contenere i costi per compensi degli artisti il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, predispone entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un tariffario dei livelli massimi dei suddetti compensi sulla base delle medie praticate dai teatri lirici dei Paesi della CEE.

6. Entro due mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario sarà liquidato agli enti lirici ed alle istituzioni concertistiche assimilate un acconto di importo pari al 60 per cento del contributo ordinario dell'anno precedente. L'assegnazione di una quota del contributo ordinario, da quantificarsi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, è condizionata per ciascun ente ad una contribuzione annua della regione e degli enti locali complessivamente non inferiore alla quota di spesa globale di ciascun ente accertata nel conto consuntivo dell'anno precedente, al netto delle partite di giro e delle anticipazioni bancarie, stabilita con il medesimo decreto.

ART. 8.

1. Le indagini statistiche che le Amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, svolgono per propri scopi conoscitivi devono essere assentite sul piano tecnico dall'ISTAT qualora comportino una spesa a carico dei rispettivi bilanci e non rientrino nel Programma statistico nazionale.

ART. 9.

1. Le province, i comuni, i loro consorzi, le aziende speciali e le comunità montane possono, per l'esercizio di servizi

pubblici e la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione diretta di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, costituire apposite società per azioni, anche mediante gli accordi di programma di cui al comma 7, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Per gli interventi di cui al presente articolo gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:

a) corrispondenza tra i costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;

b) l'equilibrato rapporto tra gli interessi passivi ed il capitale investito;

c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;

d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale di rischio.

3. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti gestori dei servizi nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'Ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dall'Ente o per effetto del modello organizzativo di società mista di cui al comma 1, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.

4. Ove gli introiti siano connessi a tariffe o prezzi amministrati il Comitato interministeriale prezzi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del piano finanziario dell'investimento, verifica l'eventuale presenza di fattori inflattivi che contrastino con gli indirizzi di politica economica generale. Even-

tuali successivi aumenti tariffari vengono determinati ai sensi del comma 2; il Comitato interministeriale prezzi tuttavia verifica, entro lo stesso termine perentorio decorrente dalla comunicazione della delibera di approvazione della tariffa o del prezzo, la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 2 e 3, alle quali l'aumento deliberato resta subordinato.

5. Fino all'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale partecipante potrà rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla società di cui al comma 1.

6. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle società di cui al medesimo comma si applicano le disposizioni dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218. L'importo massimo delle imposte di registro ipotecarie e catastali di cui al comma 1 dell'articolo 7 della citata legge n. 218 del 1990 è fissato in lire 10 milioni.

7. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministro per i problemi delle aree urbane, d'intesa con i Ministri competenti per settore, può promuovere gli opportuni accordi od intese con le amministrazioni regionali e locali interessate. Gli accordi e le intese dovranno essere corredati, tra l'altro, dalla progettazione di massima, dallo studio di valutazione di impatto ambientale, da un progetto economico-finanziario con l'indicazione degli investimenti privati e degli eventuali finanziamenti pubblici derivanti da leggi statali, regionali e da impegni di bilancio comunale, nonché dalla specificazione delle misure organizzative di coordinamento e di intesa tra i soggetti interessati ai fini della tempestiva attuazione degli interventi nei tempi previsti e della loro gestione. A tali fini, il Ministro per i problemi delle aree urbane nomina un comitato nazionale cui devono essere sottoposti i progetti economico-finanziari, presieduto dallo stesso Ministro e composto da dieci membri, di cui quattro nominati in rap-

presentanza del Ministero del tesoro, del Ministero dei lavori pubblici, del Ministro per i problemi delle aree urbane, della Cassa depositi e prestiti e sei in rappresentanza degli Istituti di credito a diffusa presenza nazionale.

ART. 10.

1. La lettera c) dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, da ultimo sostituita dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, è ulteriormente sostituita dalla seguente:

« c) titoli denominati in ECU (European Currency Unit), oppure in lire italiane riferite all'ECU, ovvero prestiti internazionali, nonché titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione alle variazioni di un indice di prezzo determinato con decreto del Ministro del tesoro o in relazione alle variazioni del cambio della lira rispetto a specifiche valute determinate con decreto del Ministro del tesoro. Con gli stessi decreti sono determinati la durata, le caratteristiche ed ogni altra condizione e modalità relative all'emissione ed al collocamento di tali titoli ed all'accensione dei predetti prestiti. ».